



CITTÀ DI FANO

Comune di Fano
Provincia di Pesaro Urbino

PIANO GENERALE
IMPIANTI
PUBBLICITARI

(Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507)

modificato da ultimo con Delibera C.C. 176 del 26/10/2023

Indice generale

Capitolo I GENERALITA'	3
<u>Art. 1 - Adeguamento legislativo</u>	3
<u>Art. 2 - Finalita'</u>	3
<u>Art. 3 - Contenuto del piano</u>	4
1Capitolo II CLASSIFICAZIONI	4
<u>Art. 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari</u>	4
<u>Art. 5 - Beni paesaggistici</u>	5
Capitolo III PRESCRIZIONI GENERALI	6
<u>Art. 6 - Origine del piano</u>	6
<u>Art. 7 - Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari</u>	6
<u>Art. 8 - Prescrizioni generali relative alle caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari</u>	6
<u>Art. 9 - Prescrizioni generali relative alla ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza</u>	7
<u>Art. 10 - Esame delle richieste</u>	7
<u>Art. 11 - Deroghe per manifestazioni di rilevanza particolare e per affissioni</u>	8
Capitolo IV PRESCRIZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI	8
<u>Art. 12 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su struttura muraria</u>	8
<u>Art. 13 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su propria struttura su sostegno</u>	9
<u>Art. 14 - Installazione di insegne di esercizio a pannello relative a piu' attivita', di un medesimo continuo edilizio, su propria struttura di sostegno</u>	10
<u>Art. 15 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	10
<u>Art. 16 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi su struttura muraria</u>	10
<u>Art. 17 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi su propria struttura di sostegno</u>	10
<u>Art. 18 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	10
<u>Art. 19 - Installazione di insegna di esercizio tridimensionale su propria struttura di sostegno</u>	11
<u>Art. 20 - Installazione di insegna di esercizio tridimensionale su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	11
<u>Art. 21 - Installazione di insegna di esercizio a tubi luminosi su struttura muraria</u>	11
<u>Art. 22 - Installazione di insegna di esercizio a tubi luminosi su propria struttura di sostegno, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	11
<u>Art. 23 - Installazione di targa professionale su struttura muraria</u>	11
<u>Art. 24 - Installazione di targa professionale su propria struttura di sostegno</u>	12
<u>Art. 25 - Installazione di targa professionale su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	12
<u>Art. 26 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su struttura muraria</u>	12
<u>Art. 27 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su propria struttura di sostegno</u>	12
<u>Art. 28 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	13
<u>Art. 29 - Installazione di insegna di esercizio su bandiera, su propria struttura di sostegno (asta)</u>	13
<u>Art. 30 - Installazione di insegna di esercizio su bandiera su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	14

<u>Art. 31 - Rappresentazione di insegna di esercizio grafica</u>	14
<u>Art. 32 - Raggruppamento di insegne di esercizio e computo delle relative superfici</u>	14
<u>Art. 33 - Installazione di insegna di esercizio in corrispondenza della struttura portante della tenda parasole</u>	15
<u>Art. 34 - Installazione di sorgente luminosa</u>	15
<u>Art. 35 - Installazione di preinsegna pubblicitaria (impianti di direzione pubblicitaria) su propria struttura di sostegno</u>	15
<u>Art. 36 - Installazione di preinsegna pubblicitaria (impianti di direzione) su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	16
<u>Art. 37 - Installazione di cartello pubblicitario su struttura muraria</u>	16
<u>Art. 38 - Installazione di cartello pubblicitario su propria struttura di sostegno</u>	17
<u>Art. 39 - Installazione di cartello pubblicitario su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	17
<u>Art. 40 - Installazione di pannello per pubbliche affissioni su struttura muraria</u>	17
<u>Art. 41 - Installazione di pannello per pubbliche affissioni su propria struttura di sostegno</u>	19
<u>Art. 42 - Installazione di pannello per pubbliche affissioni (ufficio Tributi) su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	19
<u>Art. 43 - Posizionamento unitario programmato degli impianti per le pubbliche affissioni</u>	20
<u>Art. 44 - Installazione di cartello a messaggio variabile su struttura muraria</u>	20
<u>Art. 45 - Installazione di cartello a messaggio variabile su propria struttura di sostegno</u>	20
<u>Art. 46 - Installazione di cartello a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	20
<u>Art. 47 - Installazione di cartello entro transenna parapetonale</u>	21
<u>Art. 48 - Installazione di bacheca su struttura muraria o su propria struttura di sostegno</u>	21
<u>Art. 49 - Installazione di bacheca su elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	22
<u>Art. 50 - Affissione di manifesto o su cartello (o pannello per affissioni)</u>	22
<u>Art. 51 - Affissione di manifesto o su superficie muraria, elementi vari dell'edificio o su altri supporti</u>	22
<u>Art. 52 - Apposizione di manifesto su vetrina o bacheca</u>	22
<u>Art. 53 - Installazione di striscione o stendardo (compresi bandiera non avente funzione di insegna)</u>	23
<u>Art. 54 - Rappresentazione grafica di segno reclamistico sul piano orizzontale</u>	23
<u>Art. 55 - Installazione di impianto di pubblicità o propaganda</u>	24
Capitolo V PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	24
<u>Art. 56 - Installazione di totem pubblicitari</u>	24
<u>Art. 57 - Installazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio</u>	26
<u>Art. 58 - Strutture speciali per l'installazione di cartellonistica agli ingressi della città</u>	26
<u>Art. 59 - Strutture speciali per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio all'interno del centro storico</u>	26
<u>Art. 60 - Pubblicità negli impianti sportivi e ricreativi</u>	26
<u>Art. 61 - Pubblicità relativa agli impianti per lo spettacolo</u>	26
<u>Art. 62 - Pubblicità nei cantieri edili</u>	27
<u>Art. 63 - Pubblicità nei chioschi e nelle edicole</u>	27
<u>Art. 64 - Pubblicità sui veicoli</u>	27
<u>Art. 65 - Pubblicità fonica</u>	27
<u>Art. 66 - Pubblicità temporanea</u>	28
Capitolo VI AUTORIZZAZIONI E REGOLARIZZAZIONI.....	29
<u>Art. 67 - Istruttoria e autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari permanenti</u>	29
<u>Art. 68 - SEGNALETICA DI DIREZIONE COMMERCIALE INDUSTRIALE</u>	

<u>ARTIGIANALE ALBERGHIERA</u>	30
<u>Art. 69 -Targhetta di identificazione</u>	32
<u>Art. 70 -Adeguamento degli impianti esistenti</u>	32
<u>Art. 71 -Vigilanza e sanzioni</u>	32
<u>Art. 72 -Norme finali</u>	32

Capitolo I GENERALITA'

Art. 1 - Adeguamento legislativo

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in prosieguo denominato "P.G.I.P.", è redatto in ottemperanza all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e a completamento del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'Esecuzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni.

2. Il P.G.I.P. si adegua alle seguenti normative:

- a. al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successivi adeguamenti e modificazioni;
- b. alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 di "Tutela della Cose di Interesse Artistico e Storico";
- c. alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 di "Protezione delle Bellezze Naturali", e al Regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357;
- d. al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) secondo la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 novembre 1989, n. 197;
- e. al Piano Regolatore Generale di Fano e successivi varianti, e al suo adeguamento al P.P.A.R.;
- f. al Regolamento Edilizio adottato con Delibera Consiliare n. 748 del 25 settembre 1990 ed approvato dalla Giunta Regionale n. 239 VP/URB del 31 gennaio 1994;
- g. alle Delibere di Giunta Comunale n. 422 del 20/11/2007 (ampliamento del centro abitato di Ponte Sasso), n. 402 del 13/11/2007 (delimitante i centri abitati di Caminate e di Tre Ponti – modifiche ed integrazioni alla delimitazione del centro abitato di Bellocchi), n. 355 del 16/10/2007 (ampliamento del centro abitato di Metaurilia), n. 432 del 23/11/2006 (delimitanti il centro abitato del Comune di Fano, Rosciano, Cuccurano, Carrara, Bellocchi, Centinarola) n.134 del 31.1.97 e n. 59 del 6.3.02 (delimitanti il centro abitato di Marotta, Ponte Sasso, Metaurilia), n. 151 del 19/06/2001 (delimitante il centro abitato di Fenile), n. 100 del 11/05/2001 (delimitante il centro abitato di Torrette) in esecuzione di quanto prescritto dall'art.3 comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- h. alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica";
- i. al Piano dell'Arredo Urbano, approvato con Delibera Consiliare del 4 maggio 1987, n. 337.

Art. 2 - Finalita'

1. Il P.G.I.P. regola la collocazione dei vari "mezzi pubblicitari", così come definiti dal Nuovo Codice della Strada, su tutto il territorio Comunale, con particolare riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica ed architettonica, alla circolazione e al traffico.

2. Il P.G.I.P. disciplina:
 - a) le caratteristiche e le modalità di ubicazione dei vari impianti pubblicitari;
 - b) la distribuzione unitaria, per tutto il territorio comunale, dei seguenti impianti:
 - per le pubbliche affissioni;
 - per la segnaletica di direzione per le industrie;
 - per la cartellonistica di grande formato;
 - c) le modalità dell'istanza di autorizzazione comunale all'installazione dei vari mezzi pubblicitari.

Art. 3 - Contenuto del piano

Tutti gli elaborati allegati al precedente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e relativi a cartelli pubblicitari, transenne parapetonali, preinsegne pubblicitarie e impianti di direzione saranno aggiornati successivamente all'approvazione del presente piano da tavole planimetriche con l'esatta indicazione dei punti di installazione.

1 Capitolo II CLASSIFICAZIONI

Art. 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. In base alle relative DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI di cui all'art. 47 del "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA", i mezzi pubblicitari vengono suddivisi in:

- a. **insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di varia natura, installata nella sede di attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b. **preinsegna:** scritta a caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o da marchi, realizzata su manufatto bifacciale o bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta;
- c. **sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d. **cartello:** manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. **striscione, e stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- f. **segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

- g. **impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h. **impianto di pubblicità o propaganda:** manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione-standardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. In base alle tipologie, le insegne di esercizio vengono suddivise a loro volta in:
- a) insegna a pannello: intendendosi costituita da un elemento rigido bidimensionale non luminoso, o non luminoso per luce portata, mono o bifacciale, o da un elemento a cassone luminoso di spessore contenuto, mono o bifacciale;
 - b) insegna ad elementi: intendendosi costituita da uno o più elementi distinti, bi o tridimensionali, corrispondenti ai singoli caratteri alfanumerici e/o dal logo del messaggio pubblicitario, o a gruppi di essi, luminosi o non;
 - c) insegna tridimensionale: intendendosi costituita da un elemento rigido tridimensionale, luminoso o non, nel quale anche la terza dimensione costituisce un elemento di fruibilità;
 - d) insegna a tubi luminosi: intendendosi costituita da tubi luminosi raffiguranti, in modo contiguo, i caratteri e/o il logo del messaggio pubblicitario, e montati a loro volta su un apposito pannello monofacciale di supporto;
 - e) insegna a targa professionale: intendendosi costituita da un elemento rigido bidimensionale monofacciale non luminoso, di limitate dimensioni, adibito unicamente a descrivere la professione, o l'Ente o l'Istituto, o l'associazione a cui si riferisce;
 - f) insegna a messaggio variabile: intendendosi costituita da un elemento rigido, bi o tridimensionale, luminoso o non, avente la caratteristica di variare automaticamente le immagini del messaggio pubblicitario nel tempo;
 - g) insegna su bandiera: intendendosi costituita da una bandiera, quale elemento bidimensionale privo di rigidità ancorato lateralmente da un solo lato, nella quale è rappresentato il messaggio pubblicitario;
 - h) insegna grafica: intendendosi rappresentata graficamente su supporti di diversa natura, e aventi altre funzioni, quali vetri di infissi, tende da sole, superfici murarie.
3. In base alle tipologie, i cartelli vengono suddivisi a loro volta in:
- a) cartello pubblicitario: intendendosi per tale un cartello non luminoso, non predisposto alla sovrapposizione di altri elementi;
 - b) cartello per affissioni (o pannello per affissioni): intendendosi per tale un cartello non luminoso, predisposto alla affissione dei manifesti cartacei;
 - c) cartello a messaggio variabile: intendendosi per tale un cartello avente la caratteristica di variare automaticamente le immagini del messaggio pubblicitario nel tempo;
 - d) cartello su transenna parapetonale: intendendosi per tale un cartello non luminoso, installato all'interno di una transenna parapetonale;
 - e) bacheca: intendendosi per tale un cartello, predisposto per l'apposizione di manifesti o giornali, eventualmente dotato di ante di protezione.

Art. 5 - Beni paesaggistici

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 è

vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Nelle facciate degli edifici sottoposti a vincolo architettonico non sarà di regola consentita la posizione di insegne e di inserzioni di qualunque specie.

Nelle altre unità edilizie site nel Centro Storico l'apposizione di insegne e iscrizioni potrà essere fatta solamente entro l'ambito delle luci e delle porte.

Le insegne e le inserzioni preesistenti all'adozione delle presenti norme e in contrasto con le stesse si considerano a tutti gli effetti superfetazioni incongrue.

Alla stessa stregua vanno considerate le sovrapposizioni di rivestimenti e decorazioni di qualunque specie, di epoca recente, estranee alla composizione architettonica delle facciate.

Capitolo III PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 6 - Origine del piano

1. Il P.G.I.P. si attiene al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada che, negli artt. 48-49-50-51-52, stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza, e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. In base a quanto stabilito da detto Regolamento, per i casi non previsti dallo stesso, o che rientrino negli ambiti in cui questo concede al Comune facoltà di deroga alla normativa relativamente alle distanze minime, il presente regolamento di P.G.I.P. provvede a fornire le relative norme e direttive, in riferimento alle varie "forme di collocazione dei mezzi pubblicitari", classificate al precedente art. 4, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale.

Art. 7 - Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. Per le dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, collocati "fuori dai centri abitati", il P.G.I.P. si adegua all'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8 - Prescrizioni generali relative alle caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. Per le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi, il P.G.I.P. si adegua all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; inoltre fornisce ulteriori prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. L'impatto cromatico dei cartelli e dei mezzi pubblicitari deve essere limitato in rapporto alla loro collocazione nello specifico ambiente circostante, garantendo comunque un corretto inserimento architettonico e ambientale.
3. In Z.T.L., al fine di evitare pericolo per i pedoni, la struttura di ancoraggio a terra dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve essere di sagoma regolare e comunque contenibile

idealmente all'interno di un prisma verticale, senza sporgenze da esso o rientranze, fino ad un'altezza di m.2,20.

4. Le dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, di cui al presente regolamento, (e di cui al Nuovo Codice della Strada e annesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione), vanno riferite ai punti di massima sporgenza dell'impianto.
5. Per le caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi, il P.G.I.P. si adegua, anche per le zone interne ai centri abitati, all'art. 50 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada; inoltre gli impianti dotati di parti elettriche devono:
 - a) essere collocati ad un'altezza non inferiore a m.2,50 da terra;
 - b) essere realizzati con componenti stagni onde evitare contatti o disfunzioni dipendenti da infiltrazioni di umidità e condense;
 - c) essere dotati di proprio differenziale e impianto di messa a terra;
 - d) essere realizzati secondo quanto dichiarato nel certificato di conformità dell'impianto elettrico in base alla normativa vigente.

Art. 9 - Prescrizioni generali relative alla ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Per l'ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza, il P.G.I.P. si adegua all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; inoltre fornisce ulteriori prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. Le distanze dei cartelli e altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, di cui al precedente comma 1, vanno riferite alla proiezione verticale, sul piano orizzontale, dei punti di massima sporgenza dell'impianto.
3. All'interno dei centri abitati limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
4. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari, di qualunque tipo, su monumenti, fontane, pali e lampioni della pubblica illuminazione, elementi vari di arredo (se non appositamente predisposti), alberi e siepi, sui segnali stradali e sui veicoli. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione da parte del servizio Pubblica Illuminazione (ASET), di strutture pubblicitarie leggere (quali bandiere e stendardi) su pali e lampioni della pubblica illuminazione per segnalare manifestazioni, spettacoli ed iniziative culturali di rilevanza per l'intera città, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere posti in opera in modo tale da non costituire ostacolo, o comunque impedimento, alla circolazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Art. 10 - Esame delle richieste

1. Il Dirigente responsabile, nell'esame delle richieste di autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari, potrà porre ulteriori vincoli alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in base a valutazioni di carattere architettonico, urbanistico, ambientale, di sicurezza, o comunque per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Art. 11 - Deroghe per manifestazioni di rilevanza particolare e per affissioni elettorali

1. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari, collocati all'interno dei centri abitati, per un periodo limitato di tempo necessario allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere sociale e culturale, di rilevanza per l'intera città, nonché i cartelli e manifesti elettorali possono essere collocati in deroga alle norme e alle limitazioni previste dal presente regolamento e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, a giudizio degli organi tecnici di competenza dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo i diritti di terzi, salvaguardando la sicurezza stradale, e nel rispetto degli artt. del Codice Stradale per i quali non si demanda al Regolamento Comunale. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno inoltre riportare in maniera chiara e leggibile la dicitura dell'Ente che patrocina la manifestazione o lo spettacolo. I manifesti e i cartelli elettorali dal 90° al 30° giorno antecedente alla data del voto potranno superare il limite del 10% fino ad un massimo del 40% di cui all'art. 35 della Delibera Consigliare n.61 del 29.03.2007.

Capitolo IV PRESCRIZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 12 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su struttura muraria

1. L'installazione di un insegna di esercizio a pannello su struttura muraria deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** per le insegne di esercizio installate fuori dei centri abitati, o in zone industriali o artigianali, la superficie massima ammessa, per ogni lato di affaccio, è quella prescritta all'art. 48 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada.

Per le insegne installate entro i centri abitati ogni lato di affaccio non può superare le seguenti superfici:

- mq.3 per insegne a bandiera, sia poste trasversalmente che parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
- mq.6 per le insegne aderenti all'edificio poste trasversalmente al senso di marcia dei veicoli;
- mq.10 per le insegne aderenti all'edificio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

La sporgenza massima in aggetto delle insegne aderenti all'edificio, e quindi monofacciali, non può superare i cm.15.

La sporgenza massima in aggetto delle insegne a bandiera, e quindi bifacciali, non può superare le seguenti misure:

- m. 1,50 per quelle a sviluppo orizzontale;
- m. 1,00 per quelle a sviluppo pressoché quadrato;
- m. 0,60 per quelle a sviluppo verticale;

mentre la loro profondità non può superare i cm.20.

- b) **Caratteristiche:** potranno essere realizzate con elementi in legno, forex, plexiglas, pvc, metallo di vario tipo, ecc... Per le insegne aderenti alla facciata il bordo inferiore deve essere, in ogni punto, ad una quota superiore o uguale a m.1,50 da terra. Le insegne aderenti alla facciata non possono sporgere dalla parete su cui sono installate. Le insegne che vengano collocate al di fuori delle aperture, e in aderenza alla parete, devono essere poste al di sopra delle aperture stesse nei pressi dell'architrave o della cornice se esistente, ed avere una lunghezza pari alla larghezza del vuoto sottostante o della cornice; il rapporto tra lunghezza e altezza deve essere superiore o uguale a 4. Tali insegne possono essere posizionate anche in punti diversi della facciata, purché ad una distanza tale, dalle aperture, da non interferire

visivamente con esse. Casi diversi, derivanti da esigenze particolari, saranno trattati in sede di Commissione Edilizia. Per le insegne attigue, relative ad una stessa attività, collocate ad una distanza, tra loro, minore della metà della dimensione massima dell'insegna più grande, la superficie massima ammissibile è valutata secondo quanto stabilito al successivo art. 32 commi 2, 3 e 4. Le insegne a bandiera devono essere collocate ad una altezza tale che il bordo inferiore in ogni suo punto si trovi ad una quota superiore o uguale a m.2,20 da terra. L'installazione delle insegne a pannello deve comunque garantire un corretto equilibrio estetico tra l'edificio (o la recinzione muraria) e l'insegna ivi installata, evitando nel contempo di coprire alla vista gli elementi architettonici e decorativi importanti. In ogni caso le insegne devono essere di dimensioni tali da non risultare sproporzionate rispetto alla vetrina, o alla facciata, o al manufatto in cui sono installate. Per gli edifici esterni al centro storico che presentano valori architettonici particolari valgono le limitazioni relative al centro storico.

- c) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E e F, ove ne è consentita l'installazione, le insegne a pannello su struttura muraria devono essere ubicate secondo le distanze minime prescritte all'art. 51 commi 4 e 5 del Regolamento del Codice della Strada, tranne che:

per le insegne poste trasversalmente al senso di marcia dei veicoli:

- distanza dal limite della carreggiata ≥
m.1,50
- distanza dal limite della carreggiata limitatamente ≥ m.
per le zone industriali o artigianali 3
- distanza da altre insegne e mezzi pubblicitari ≥
m.15
- distanza dai segnali stradali ≥
m.25
- distanza dal punto di tangenza delle curve ≥ m.50
- distanza dal vertice dei raccordi verticali ≥
m.50

Art. 13 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su propria struttura di sostegno

1. L'installazione di un'insegna a pannello su una propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** per le insegne installate fuori dai centri abitati, o in zone industriali o artigianali, la superficie massima ammessa, per ogni lato di affaccio, è quella prescritta all'art. 48 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada. Entro i centri abitati, le insegne poste trasversalmente al senso di marcia dei veicoli possono avere, per ogni faccia, una superficie massima di mq.3, mentre per quelle poste parallelamente al senso di marcia il rapporto tra la loro superficie espressa in mq, la quale in ogni caso potrà superare i 10 mq, e la distanza dalla sede stradale espressa in m., deve essere inferiore o uguale a 1. La profondità di tali insegne autoportanti non può superare i 25 cm. Per le insegne a bandiera valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera a).
- b) **Caratteristiche:** possono essere realizzate solo con elementi rigidi quali legno, forex, plexiglas, pvc, metallo di vario tipo. Il bordo inferiore deve essere in ogni punto ad una quota superiore o uguale a m.2,20 da terra; l'altezza massima da terra dell'impianto non può superare i m.6. Non è ammessa l'installazione di insegne autoportanti realizzata in parte su propria struttura di sostegno e in parte su struttura muraria o altri supporti quali piante, recinzioni, pali della pubblica illuminazione ed altro. E' ammesso installare più insegne in un

unica struttura di sostegno, anche se non relative alla stessa attività, purché esse abbiano le stesse dimensioni e caratteristiche, oppure siano realizzate attraverso un progetto unitario che ne coordini forma e modalità di installazione. Le caratteristiche, le dimensioni e la localizzazione dell'insegna autoportante devono essere tali da garantire un corretto inserimento estetico rispetto all'ambiente circostante, evitando nel contempo di coprire alla vista elementi architettonici importanti degli edifici vicini.

- c) **Ubicazione:** tali impianti autoportanti devono rispettare le specifiche di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera c), tranne che:

per le insegne poste trasversalmente al senso di marcia dei veicoli :

- distanza dal limite della carreggiata ≥
m.3
- distanza da altre insegne e mezzi pubblicitari ≥
m.25

per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli:

- distanza da altre insegne e mezzi pubblicitari ≥
m.25
- distanza dai segnali stradali ≥
m.5

La distanza delle insegne autoportanti dai confini con altre proprietà deve essere superiore a m.1,50.

Art. 14 - Installazione di insegne di esercizio a pannello relative a più attività, di un medesimo continuo edilizio, su propria struttura di sostegno.

1. In presenza di più attività o ditte attigue coesistenti in un medesimo continuo edilizio, è ammessa l'installazione di impianti autoportanti solo se predisposti, in base ad un progetto unitario, al montaggio di tante insegne a pannello quante siano le ditte potenzialmente interessate, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8, 9, 13 e successivo art. 32, onde assicurare ad ognuna di esse la medesima possibilità di pubblicizzare la propria attività.

Art. 15 - Installazione di insegna di esercizio a pannello su elementi vari dell'edificio o su altri supporti.

1. E' vietata l'installazione di insegne a pannello su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 16 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi su struttura muraria.

1. L'installazione di un'insegna ad elementi, su struttura muraria, deve essere effettuata secondo le prescrizioni relative alla analoga installazione di insegne a pannello, di cui al precedente art. 12, tranne per quanto riguarda l'installazione "a bandiera" ammessa nel centro storico per talune insegne, all'interno della cui zona è invece vietato integralmente tale tipo di installazione per le insegne ad elementi. Inoltre, per le insegne ad elementi, ai fini del computo delle superfici, vengono considerate le dimensioni massime, vuoto per pieno.

Art. 17 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi su propria struttura di sostegno.

1. L'installazione di un insegna ad elementi su propria struttura di sostegno deve essere effettuata

secondo le prescrizioni relative alla analoga installazione di insegne a pannello, di cui al precedente art. 13; inoltre, ai fini del computo delle superfici, vengono considerate le dimensioni massime, vuoto per pieno.

Art. 18 - Installazione di insegna di esercizio ad elementi, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti.

1. E' vietata l'installazione di insegne ad elementi su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o altri supporti quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 19 - Installazione di insegna di esercizio tridimensionale su propria struttura di sostegno.

1. L'installazione di una insegna tridimensionale su una propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** il volume complessivo dell'insegna non può superare mc. 1.
- b) **Caratteristiche:** può essere realizzata in plexiglas, pvc, vetroresina, metallo ed altro. L'altezza massima dell'impianto da terra non può superare i m. 6. Data la varietà delle tipologie realizzabili, tale tipo di insegna deve essere oggetto di accurata verifica, per forma, dimensioni, caratteristiche generali e localizzazione, onde garantire un impatto controllato rispetto all'ambiente circostante, evitando nel contempo di coprire alla vista elementi architettonici importanti degli edifici.
- c) **Ubicazione:** per l'ubicazione delle insegne tridimensionali devono rispettarsi le specifiche di cui al precedente art. 13 comma 1 lettera c).

Art. 20 - Installazione di insegna di esercizio tridimensionale su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti.

1. E' vietata l'installazione di insegne tridimensionali su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 21 - Installazione di insegna di esercizio a tubi luminosi su struttura muraria.

1. L'installazione di un'insegna a tubi luminosi su struttura muraria deve essere effettuata secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 12 limitatamente per quanto riguarda le insegne aderenti all'edificio e quindi di tipo monofacciale.

Art. 22 - Installazione di insegna di esercizio a tubi luminosi su propria struttura di sostegno, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti.

1 - E' vietata l'installazione di insegne a tubi luminosi su proprie strutture di sostegno, su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 23 - Installazione di targa professionale su struttura muraria

1 - L'installazione di una targa professionale su una struttura muraria deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie non può superare i mq.0,35. La sporgenza massima in oggetto non può essere superiore a cm.3.
- b) **Caratteristiche:** può essere realizzata in legno, metallo, pietra, plexiglas. L'installazione, le dimensioni e la scelta del materiale, dovranno garantire un corretto equilibrio estetico e cromatico con la facciata e/o le aperture esistenti interessate. Non è ammessa l'installazione su elementi architettonici importanti o di rifinitura delle aperture. Nel caso di raggruppamenti di più targhe attigue, si dovranno ridurre le loro dimensioni in proporzione inversa al numero di targhe da collocare, uniformandone il materiale e il sistema di installazione.

Art. 24 - Installazione di targa professionale su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di una targa professionale su propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative alla superficie di cui al precedente art. 23 comma 1 lettera a).
- b) **Caratteristiche:** l'altezza massima dell'impianto da terra non può superare i m.2. Può essere installato solo negli scoperti di pertinenza dell'edificio in cui si svolge l'attività professionale, o dell'ente, o dell'istituto o associazione.
- c) **Limitazioni:** è vietata l'installazione di targhe professionali autoportanti nel "centro storico".

Art. 25 - Installazione di targa professionale su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' ammessa l'installazione di targhe professionali anche su cancellate e recinzioni a giorno.

2 - E' vietata l'installazione di targhe professionali su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti di cui al precedente art.9 comma 4.

Art. 26 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su struttura muraria

1 - E' ammessa l'installazione di insegne a messaggio variabile su struttura muraria, solo se di tipo bidimensionale.

2 - L'installazione di un'insegna a messaggio variabile su struttura muraria deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative alla superficie e alla sporgenza per installazioni a bandiera, di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera a). La sporgenza in oggetto deve corrispondere all'ingombro tecnico strettamente necessario al funzionamento dell'impianto.
- b) **Caratteristiche:** vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera b); vanno inoltre rispettate le prescrizioni di cui al successivo art. 44 comma 1 lettera b), con esclusione del divieto di installazione su edifici privati.
- c) **Ubicazione:** vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera c); va rispettato inoltre l'art. 51 comma 11 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 27 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di un'insegna a messaggio variabile su propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** per le insegne di tipo bidimensionale vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 13 comma 1 lettera a); la profondità massima di tali insegne deve corrispondere all'ingombro tecnico strettamente necessario al funzionamento dell'impianto. Per le insegne di tipo tridimensionale vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 19 comma 1 lettera a).
- b) **Caratteristiche:** vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 13 comma 1 lettera b), tranne che per quanto riguarda l'installazione di più insegne; e cioè, in un "raggruppamento di più insegne su un'unica struttura di sostegno", è ammessa l'installazione di una sola insegna a messaggio variabile. Vanno inoltre rispettate le prescrizioni di cui al successivo art.44 comma 1 lettera b), tranne ovviamente per quanto riguarda l'installazione sugli edifici.
- c) **Ubicazione:** vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 13 comma 1 lettera c); inoltre vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 51 comma 11 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 28 - Installazione di insegna di esercizio a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'installazione di insegne a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 29 - Installazione di insegna di esercizio su bandiera, su propria struttura di sostegno (asta)

1 - E' vietata l'installazione di insegne su bandiera, ad esclusione di quelle a carattere istituzionale su propria struttura di sostegno (asta) ancorate all'edificio.

2 - L'installazione di un'insegna su bandiera su propria struttura di sostegno (asta) non ancorata all'edificio deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie, per ogni lato di affaccio, non può superare i mq.3. E' ammessa l'installazione di più insegne su bandiera sulle rispettive strutture di sostegno (aste) relative ad una stessa attività; in tal caso la superficie massima complessiva delle bandiere installate non può superare i mq.6, computando una sola faccia per bandiera.
- b) **Caratteristiche:** possono essere realizzate in cotone impermeabile o tela plastificata.
- c) Le bandiere devono essere ancorate in modo tale che, in assenza di vento, la parte sospesa non scenda ad una altezza da terra inferiore a m.3. L'altezza massima dall'impianto da terra non può superare i m.7. L'impatto visivo della bandiera, o dell'insieme delle bandiere da installare, deve garantire un corretto inserimento delle stesse nel contesto circostante.
- d) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F, ove ne è consentita l'installazione, le insegne su bandiera devono essere ubicate secondo le distanze minime prescritte all'art.51 comma 4 del Regolamento del Codice della Strada, riferite all'asta, tranne che:

- distanza dal limite della carreggiata	> m. 3
- distanza da cartelli e mezzi pubblicitari	> m. 25
- distanza tra insegne su bandiere e relative ad attività diverse	> m. 15

- distanza dai segnali stradali > m. 25
- distanza dal punto di tangenza delle curve > m. 50
- distanza dal vertice dei raccordi verticali > m. 50

La distanza dai confini con altre proprietà non può essere inferiore a m.1,50.

Art. 30 - Installazione di insegna di esercizio su bandiera su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1- E' vietata l'installazione di insegne su bandiera su struttura muraria, su elementi vari ancorati all'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quali di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 31 - Rappresentazione di insegna di esercizio grafica

1 - La rappresentazione di insegne grafiche, su vetro dell'infisso, su tenda parasole, su superficie muraria, deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie di un'insegna grafica su vetro o su tenda parasole non può superare il 10% della superficie dei suddetti supporti su cui è rappresentata. Per le insegne grafiche su superficie muraria vanno rispettate le prescrizioni, relativamente alle insegne a pannello aderenti all'edificio, di cui al precedente art.12 comma 1 lettera a), tranne ovviamente che per quanto riguarda le sporgenze. Ai fini del computo delle superfici, per le insegne grafiche in genere vengono considerate le dimensioni massime, vuoto per pieno.
- b) **Caratteristiche:** le caratteristiche formali e cromatiche, le dimensioni e la localizzazione delle insegne grafiche, devono essere tali da garantire un corretto inserimento visivo negli elementi in cui sono rappresentate, e in sintonia con l'edificio e l'ambiente circostante. Le insegne grafiche su superficie muraria devono rispettare le prescrizioni, relativamente alla collocazione in rapporto alle aperture, di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera b) per quanto riguarda le insegne a pannello aderenti all'edificio. Sulle tende parasole è ammessa la rappresentazione di insegne grafiche solo se corrispondenti alla scritta e/o al logo della ragione sociale dell'attività ivi esercitata.
- c) **Ubicazione:** le insegne grafiche su superficie muraria devono rispettare le prescrizioni relative alle distanze minime, relativamente alle insegne a pannello aderenti all'edificio, di cui al precedente art.12 comma 1 lettera c).

Art. 32 - Raggruppamento di insegne di esercizio e computo delle relative superfici

1 - E' ammesso il raggruppamento di insegne attigue su edificio.

2 - Per "raggruppamento di insegne attigue su edificio" è da intendersi l'insieme di due o più insegne, relative ad una stessa attività, anche di tipologie diverse, disposte sia parallelamente che trasversalmente al senso di marcia dei veicoli, installate nell'edificio nel sito della sede dell'attività stessa. Su edificio sono considerate attigue le insegne che siano poste ad una distanza, tra loro, non superiore alla metà della dimensione massima dell'insegna più grande.

3 - La superficie complessiva di un raggruppamento di insegne attigue su edificio non può superare i mq. 10, computando, per le insegne installate a bandiera, una sola faccia.

4 - La superficie complessiva delle insegne trasversali al senso di marcia dei veicoli, facenti parte di un raggruppamento di insegne attigue su edificio, non può superare i mq.6, computando, per le insegne installate a bandiera, una sola faccia.

5 - E' ammesso il raggruppamento di insegne su un'unica struttura di sostegno autoportante.

6 - Per “raggruppamento di insegne su un'unica struttura di sostegno” è da intendersi l'insieme di due o più insegne, relative ad una stessa attività o ad attività diverse, anche di tipologie diverse, disposte sia parallelamente che trasversalmente al senso di marcia dei veicoli, installate su un unico supporto autoportante.

7 - La superficie complessiva di un raggruppamento di insegne su un'unica struttura di sostegno non può superare i mq. 10, computando, per le insegne bifacciali o tridimensionali a facce piane, una sola faccia, e per le insegne tridimensionali a tutto tondo, metà della superficie perimetrale.

8 - La superficie complessiva delle insegne trasversali al senso di marcia dei veicoli, facenti parte di un raggruppamento di insegne su un'unica struttura di sostegno, non può superare i mq.3, computando, per le insegne bifacciali o tridimensionali a facce piane, una sola faccia, e per le insegne tridimensionali a tutto tondo, metà della superficie perimetrale.

Art. 33 - Installazione di insegna di esercizio in corrispondenza della struttura portante della tenda parasole

1- In presenza di una tenda parasole è ammessa l'installazione attigua di sole insegne murali, e la rappresentazione grafica di sole insegne sulla superficie muraria e sulla vetrina; è vietata quindi l'installazione di insegne attigue di altro tipo, sulla struttura della tenda o su propria struttura di sostegno.

Art. 34 - Installazione di sorgente luminosa

1 - E' ammessa l'installazione di sorgenti luminose, su edifici o su proprie strutture di sostegno, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada.

2 - E' vietata la installazione di sorgenti luminose su altri supporti.

3 - In considerazione del fatto che l'illuminazione notturna di un edificio, o di un piazzale, o di altri manufatti, può modificare l'identità e il senso degli stessi enfatizzando alcune componenti ed emarginandone altre, in una configurazione diversa da quella diurna, e in considerazione del fatto che i corpi illuminanti creano comunque un impatto visivo anche di giorno quali elementi di arredo urbano, si rende obbligatorio allegare, alla domanda di autorizzazione, gli elaborati necessari ad illustrare l'avvenuta verifica preventiva sul criterio di scelta dei corpi illuminanti stessi.

Art. 35 - Installazione di preinsegna pubblicitaria (impianti di direzione pubblicitaria) su propria struttura di sostegno

1) L'installazione di una preinsegna su una propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

Dimensioni: le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,25 m x 0,25 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia.

Caratteristiche: la preinsegna deve essere costituita da:

- uno o più elementi orizzontali piani in profilato scatolare di alluminio estruso, contenenti ognuno il messaggio pubblicitario relativo ad una singola ditta o attività, da realizzarsi in serigrafia o con l'applicazione di caratteri adesivi, compresa la eventuale indicazione della direzione da seguire, su una o su ambedue le facce dell'elemento stesso;
- due pali verticali laterali di sostegno in alluminio estruso saldamente collegati agli elementi orizzontali e ancorati al terreno tramite anima interna in acciaio e relativa fondazione; le estremità inferiori dei pali andranno rifinite con gli appositi basamenti in cemento granulare.

La preinsegna può essere composta da elementi delle dimensioni di cm. 20x100 o cm. 25x125, contenenti ognuno, oltre al messaggio pubblicitario relativo ad un singola ditta o attività, l'indicazione della direzione da seguire. Gli elementi devono essere raggruppati per direzioni, disponendo dall'alto prima la direzione "diritta", poi la direzione "sinistra", quindi la direzione "destra". Per motivi di esigenza numerica in zone ad alta concentrazione di ditte o attività, la preinsegna con indicazioni unitarie delle direzioni potrà essere costituita, ove possibile, dall'assemblaggio di due cartelli affiancati sostenuti da tre pali. L'altezza del bordo inferiore da terra di questo tipo di impianto deve essere in ogni punto superiore o uguale a m.1,50, mentre l'altezza massima da terra dell'impianto non può essere superiore a m.3,30.

E' vietata la installazione di preinsegne relative ad un numero di ditte o attività inferiore a 3, fatta eccezione per i casi in cui la preinsegna indichi un'area in cui sia presente un'unica attività.

Sulle preinsegne installate, o comunque oggetto di autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di inserire ulteriori elementi per indicare luoghi o servizi di interesse pubblico. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza, di obbligo, limitandone la percettibilità.

Ubicazione: Devono essere rispettate le prescrizioni relative all'ubicazione dei cartelli pubblicitari di cui all'art. 37 comma 1 lettera c).

Art. 36 - Installazione di preinsegna pubblicitaria (impianti di direzione pubblicitaria) su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1- E' vietata l'installazione di preinsegna su struttura muraria, su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 37 - Installazione di cartello pubblicitario su struttura muraria

1 - L'installazione di un cartello pubblicitario su una struttura muraria è in linea di massima vietato fatte salve le specifiche autorizzazioni da parte dell'Ufficio Urbanistica. In caso di autorizzazione l'installazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie non può superare i mq. 6 sia all'interno dei centri abitati che fuori dei centri abitati; la superficie comunque non può essere superiore al 50% di quella della parete interessata; la sporgenza massima in aggetto non può essere superiore a cm. 10;
- b) **Caratteristiche:** può essere realizzato:
 - 1) in elemento rigido, quale pannello in legno e pvc, o in alluminio, o in ferro, o pannello in vetroresina;
 - 2) in elemento privo di rigidità, quale telo in cotone plasticato o pvc, teso tramite idonee corde entro apposito telaio in ferro o legno (telo teso); data la caratteristica di removibilità e precarietà del cartello a telo teso, la sua installazione può essere concessa solo per periodi di tempo limitati.

L'installazione deve garantire un corretto equilibrio estetico tra l'edificio (o la recinzione muraria) e il cartello installato, evitando comunque di coprire alla vista gli elementi architettonici e decorativi importanti.

Il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore o uguale a m.1,50 da

- terra; il cartello non può sporgere planarmente dalla parete interessata.
- c) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F, ove ne è consentita l'installazione, i cartelli pubblicitari murali devono essere ubicati secondo le distanze minime prescritte all'art. 51, commi 4 e 6 del Regolamento del Codice della Strada, tranne che:
- per cartelli posti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli:
- distanza dal limite della carreggiata > m.
3
 - distanza da altri cartelli e mezzi pubblicitari > m.25
 - distanza dai segnali stradali >
m.25
 - distanza dal punto di tangenza delle curve > m.50
 - distanza dal vertice dei raccordi verticali >
m.50
- per i cartelli posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli:
- distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari >
m.25
 - distanza dai segnali stradali > m.
5

Art. 38 - Installazione di cartello pubblicitario su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di un cartello pubblicitario su una propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie non può superare i mq. 6 sia all'interno dei centri abitati che fuori dei centri abitati.
- b) **Caratteristiche:** può essere realizzato sia in elemento rigido che in elemento privo di rigidità teso, secondo quanto descritto al precedente art. 37 comma 1) lettera b) punti 1) e 2). Gli impianti bifacciali non possono risultare formati dall'accostamento di due monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati come un corpo unico idoneo allo scopo.
L'altezza massima da terra dell'impianto non può superare i m.6;
per il resto devono rispettare le specifiche di cui al precedente art.37 comma 1 lettera b).
- c) **Ubicazione:** gli impianti autoportanti devono rispettare le prescrizioni di cui al precedente art.37 comma 1) lettera c).

Art. 39 - Installazione di cartello pubblicitario su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

2 - E' ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali sulle recinzioni di cantiere secondo le prescrizioni di cui all'art. 62.

Art. 40 - Installazione di pannello per affissioni su struttura muraria

1 - L'installazione di pannelli per pubbliche affissioni, su struttura muraria deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** le dimensioni citate sono sempre da considerarsi base x altezza (esprese in centimetri). I pannelli murali possono avere i seguenti "formati convenzionali":
 1)210x100; 2)280x100, 3) 280x150, 4)140x200, 5)280x200, 6)420x200, 7)100x140, 8)200x140, 9)300x140, 10)400x140, 11)200x280, 12)600x300, i quali saranno idonei all'affissione dei fogli rispettivamente delle dimensioni seguenti:
 1) 70x100, 70x50
 2) 70x100, 70x50, 140x100
 3) 70x50 (solo funeraria)
 4) 70x100, 70x50, 140x100,
 5) 70x100, 140x100
 6) 70x100, 140x100
 7) 100x140
 8)-9) 100x70, 100x140
 10) 100x70, 100x140
 11) 100x70, 100x140
 12) 70x100, 100x140
 13) 600x300

Le dimensioni effettive totali dei pannelli, compreso il telaio, risultano maggiori rispetto a quelle dei "formati convenzionali" di cm.18 per lato. La superficie totale non può essere superiore al 50% di quella della parete interessata.

- b) **Caratteristiche:** i pannelli murali per le affissioni devono essere costituiti da:
 1) un piano in lamiera inossidabile di dimensioni superiori a quelle dei formati convenzionali, di cui alla precedente lettera a), di cm 4. per lato, onde disporre di un margine utile ad evitare che l'affissione vada ad interessare anche il telaio;
 2) un telaio tubolare in alluminio estruso;
 3) un ulteriore elemento scatolare lungo cm.140 e alto cm.10, disposto orizzontalmente a sovrastare l'intero telaio, predisposto per l'applicazione di un'iscrizione, dalle caratteristiche cromatiche e grafiche che identifichino chiaramente il tipo di informazione a cui è destinato il pannello.

La colorazione del telaio deve essere antracite RAL 7015; per la traversa superiore con l'iscrizione dovranno essere utilizzate le seguenti colorazioni, riferite al rispettivo tipo di informazione:

- politica: grigio RAL 7004 con caratteri neri;
- amministrativa socioculturale: avorio-beige RAL 1000 con caratteri bianchi
- religiosa e funeraria: antracite RAL 7015 con caratteri bianchi
- commerciale: bianco RAL 9010 con caratteri neri
- informazione pubblicitaria (varia): bianco RAL 9010 con caratteri neri.

I pannelli devono essere saldamente installati sulla struttura muraria con ancoraggi idonei ed eventualmente removibili, e devono essere dotati di opportuni elementi distanziatori per permettere la circolazione dell'aria su tutta la superficie muraria. L'installazione deve garantire un corretto equilibrio estetico tra l'edificio (o la recinzione muraria), ed il pannello installato, evitando comunque di coprire alla vista gli elementi architettonici e decorativi importanti. Il pannello non può sporgere planarmente dalla parete interessata.

- c) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F, ove ne sia consentita l'installazione, i pannelli murali per le affissioni devono essere ubicati secondo le distanze

minime prescritte all'art.51, commi 4 e 6 del Regolamento del Codice della Strada, tranne che:
per pannelli posti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli:

- distanza dal limite della carreggiata > m.
3

per pannelli posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli:

- distanza dai segnali stradali > m.
5
- distanza dalle intersezioni > m.
25
- distanza dal punto di tangenza delle curve > m. 10
- distanza dal vertice dei raccordi verticali > m. 10

Art. 41 - Installazione di pannello per pubbliche affissioni su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di pannelli per affissioni su propria struttura di sostegno, deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** le dimensioni citate sono sempre da considerarsi base x altezza (esprese in cm). I pannelli autoportanti possono avere i seguenti "formati convenzionali":
 1) 210x100, 2) 280x100, 3) 280x150, 4) 140x200, 5) 280x200, 7) 100x140, 8) 200x140, 9) 600x300 i quali saranno idonei all'affissione dei fogli rispettivamente delle dimensioni seguenti:
 1) 70x100, 70x50
 2) 70x100, 70x50, 140x100
 3) 70x50 (solo funeraria)
 4) 70x100, 70x50, 140x100
 5) 70x100, 140x100
 7) 100x140
 8) 100x70, 100x140;
 9) 600x300

Le dimensioni effettive totali dei pannelli, compreso il telaio e le traverse orizzontali, ed esclusi i supporti, risultano maggiori rispetto a quelle dei "formati convenzionali" di cm. 12 in orizzontale e cm. 32 in verticale.

- b) **Caratteristiche:** i pannelli autoportanti per le affissioni devono essere costituiti come specificato al precedente art.40 comma 1 lettera b) punti 1 e 2, oltre che da una traversa superiore con iscrizione e una traversa inferiore, alte cm. 10, e due pali verticali laterali di sostegno, in alluminio estruso, saldamente collegati a telaio e traverse, e ancorati al terreno tramite anima interna in acciaio e relativa fondazione; le estremità inferiori dei pali vanno rifinite con gli appositi basamenti in cemento granulare.

La colorazione della traversa superiore deve essere secondo quanto prescritto al precedente art.40 comma 1.

La colorazione del telaio e della traversa inferiore deve essere antracite RAL 7015.

La colorazione dei pali verticali deve essere avoriobeige RAL 1000.

I pannelli autoportanti possono essere utilizzati su una o su ambedue le facce; in quest'ultimo caso l'iscrizione in sommità, di cui al precedente art.40 comma 1 lettera b) punto 3), deve essere applicata su ambo i lati.

- c) **Ubicazione:** gli impianti autoportanti devono rispettare le specifiche di cui al precedente art.40 comma 1 lettera c), tranne che:

per pannelli posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli:

- distanza dal limite della carreggiata

>m.1,50.

Art. 42 - Installazione di pannello per affissioni su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'installazione di pannelli per pubbliche affissioni su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

2 - E' ammessa l'installazione di pannelli per affissioni da parte di privati sulle recinzioni di cantiere secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 62.

3 - Non sono consentite installazioni di strutture permanenti per affissioni pubblicitarie da parte di privati.

Art. 43 - Posizionamento unitario programmato degli impianti per le pubbliche affissioni

Oltre a fornire le prescrizioni per l'installazione in genere dei cartelli per le affissioni, detti correntemente anche pannelli per affissioni, il P.G.I.P. dispone il posizionamento unitario programmato, relativo a tutto il territorio comunale, definendo, per ogni pannello previsto, il sito, le caratteristiche di ubicazione e il tipo di informazione alla quale è destinato, in base al piano di distribuzione territoriale (PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI approvato con Delibera di Consiglio n. 79 del 25/03/98).

Art. 44 - Installazione di cartello a messaggio variabile su struttura muraria

1 - L'installazione di un cartello pubblicitario a messaggio variabile su struttura muraria deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative alla superficie, di cui al precedente art.37 comma 1 lettera a); la sporgenza massima in oggetto deve corrispondere all'ingombro tecnico strettamente necessario al funzionamento dell'impianto.
- b) **Caratteristiche:** l'impianto non può sporgere planarmente dalla parete su cui è installato. La tipologia dell'involucro può essere assimilata a quella di taluni altri tipi di mezzi pubblicitari; il meccanismo interno per la variabilità dell'immagine, in grado di fornire messaggi pubblicitari sottoforma di scritte, luminose o non, o immagini, fisse o scorrevoli, può essere realizzato con sistema meccanico o con sistema elettronico digitale. La variabilità del messaggio deve avvenire per intervalli regolari. La installazione è vietata su edifici privati, ed è ammessa solo su edifici di impianti sportivi, autostazioni o altre strutture pubbliche. La regolarità di questo tipo di impianto va valutata in funzione della distanza, del modo di fruizione, del mutare del messaggio nel tempo, e comunque dell'impatto visivo; tali elementi dovranno essere adeguatamente documentati con idonei elaborati da allegare alla Richiesta di Autorizzazione.
- c) Vanno rispettate le specifiche di cui al precedente art.37 comma 1 lettera c); inoltre va rispettato l'art.51 comma 11 del Regolamento del Codice della Strada "*Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli*". Lo stesso periodo di variabilità è valido anche per gli impianti posti all'interno dei centri abitati.
- d) La installazione di cartelli a messaggio variabile su struttura muraria dovrà rispettare una distanza minima di metri lineari 100 (cento) all'interno dei centri abitati fra cartelli della stessa tipologia.

Art. 45 - Installazione di cartello a messaggio variabile su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di un cartello pubblicitario a messaggio variabile su propria struttura di sostegno deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni di cui al precedente art. 38 comma 1 lettera a).
- b) **Caratteristiche:** La installazione può essere autorizzata prioritariamente in zone sportive, aree di parcheggio pubblico o comunque spazi pubblici, in aree private è consentita l'installazione nel rispetto delle norme dell'art.51 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e previo nulla osta del proprietario dell'area. La tipologia dell'involucro può essere assimilata a quella di taluni altri tipi di mezzi pubblicitari; il meccanismo interno per la variabilità dell'immagine, in grado di fornire messaggi pubblicitari sotto forma di scritte, luminose o non, o immagini, fisse o scorrevoli, può essere realizzato con sistema meccanico o con sistema elettronico digitale. La variabilità del messaggio deve avvenire per intervalli regolari. La regolarità di questo tipo di impianto va valutata in funzione della distanza, del modo di fruizione, del mutare del messaggio nel tempo, e comunque dell'impatto visivo; tali elementi dovranno essere adeguatamente documentati con idonei elaborati da allegare alla Richiesta di Autorizzazione.
- c) **Ubicazione:** Vanno rispettate le specifiche di cui al precedente art. 37 comma 1 lettera c); inoltre va rispettato l'art.51 comma 11 del Regolamento del Codice della Strada "Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore ai cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli". Lo stesso periodo di variabilità è valido anche per gli impianti posti all'interno dei centri abitati.
- d) La installazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile su propria struttura di sostegno dovrà rispettare una distanza minima di metri lineari 100 (cento) all'interno dei centri abitati fra cartelli della stessa tipologia;
- e) è consentita la installazione di n. 10 cartelli a messaggio variabile unifacciali e bifacciali di una superficie massima di mq.18 a facciata da installarsi esclusivamente a cura del Comune, anche per il tramite del proprio Concessionario della gestione e riscossione delle entrate, agli ingressi principali del centro abitato e nelle zone con il maggior flusso turistico a fini informativi e turistici. È consentito alternare nel messaggio variabile anche della pubblicità nella misura massima del 50 % dei tempi complessivi. La localizzazione, modalità di installazione e la tipologia di tali strutture saranno definite con provvedimento apposito del settore Mobilità Urbana previo parere del Settore Urbanistica.

Art. 46 - Installazione di cartello a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'installazione di cartelli a messaggio variabile su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 47 - Installazione di cartello entro transenna parapetonale

1 - L'installazione di un cartello all'interno di una transenna parapetonale deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** il cartello da installare deve avere una larghezza massima di cm. 90 e una altezza massima di cm. 60.
- b) **Caratteristiche:** deve essere realizzato con elemento rigido, quale PVC, legno, forex, polycarbonato, ecc, e relativa cornice predisposta per il fissaggio entro la transenna parapetonale.
- c) **Ubicazione:** la transenna parapetonale dovrà essere installata sui marciapiedi a protezione dei pedoni, a condizione comunque che la stessa non costituisca limitazione alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale (vedi ALLEGATO 1); in mancanza di marciapiede l'installazione potrà essere autorizzata a condizione che la stessa costituisca una effettiva e comprovata utilità per la sicurezza dei pedoni e sia conforme alla tipologia di transenna omologata ai sensi del C.d.S. (vedi ALLEGATO 2).

Art. 48 - Installazione di bacheca su struttura muraria o su propria struttura di sostegno

1 - L'installazione di una bacheca deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la bacheca può avere dimensioni massime di cm. 100 x 140, orientata in senso orizzontale o in senso verticale.
- b) **Caratteristiche:** l'autorizzazione all'installazione delle bacheche può essere concessa ad associazioni, enti pubblici ed enti privati, nonché in genere per la propaganda di servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico. Nelle bacheche è vietata l'apposizione e l'esposizione di materiale pubblicitario per attività commerciali indirizzate alla vendita di prodotti o di servizi allo scopo di lucro. E' ammessa l'apposizione di manifesti, come specificato al successivo art. 52, nonché di annunci relativi a servizi pubblici o di interesse pubblico. Le bacheche inoltre devono essere realizzate appositamente per l'apposizione di manifesti (o giornali), secondo quanto stabilito al successivo art.52, nonché di annunci relativi a servizi pubblici o di interesse pubblico. Quindi, ai fini dell'apposizione, devono essere costituite da un piano rigido, protetto da una cornice perimetrale, realizzata con materiale vario, ma comunque atto a garantire nel tempo un buono stato di conservazione, eventualmente dotata di ante di protezione con vetro, o plexiglas, o rete. Possono essere installate su struttura muraria o su propria struttura di sostegno; in quest'ultimo caso possono essere di utilizzo monofacciale o bifacciale. Possono essere non luminose o luminose per luce propria interna, o per luce indiretta. Le bacheche murali devono essere saldamente installate sulla struttura muraria con ancoraggi idonei ed eventualmente removibili, e devono essere dotati di opportuni elementi distanziatori per permettere la circolazione dell'aria su tutta la superficie muraria. L'installazione e la colorazione delle bacheche devono comunque assicurare un corretto equilibrio estetico tra l'edificio (o recinzione muraria) e le bacheche installate, o tra le stesse e l'ambiente circostante nel caso di impianti autoportanti.
- c) **Ubicazione:** devono essere rispettate le prescrizioni relative all'ubicazione dei pannelli per affissioni, di cui ai precedenti artt. 40 e 41, commi 1 lettere c), rispettivamente per le bacheche murali e per quelle autoportanti.

Art. 49 - Installazione di bacheca su elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'installazione di bacheche su elementi vari dell'edificio diversi da struttura muraria, o su altri supporti, quali recinzioni a giorno, reti metalliche, steccati o simili, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 50 - Affissione di manifesto su cartello o pannello per pubbliche affissioni

1 - Sugli appositi pannelli è ammessa l'affissione di soli manifesti cartacei, i quali dovranno essere di formato unificato di cm. 70x50 e suoi multipli 70x100 e 100x140, disposti ed eventualmente assemblati in senso orizzontale o in senso verticale, secondo il formato dei pannelli relativi, di cui ai precedenti artt. 40 e 41 commi 1 lettere a).

2 - I manifesti devono essere affissi nell'apposito piano in lamiera, avendo cura di rispettare il margine di distacco dal telaio, di cm.2, e, in caso di affissione di più fogli accostati, di evitare la sovrapposizione nei bordi degli stessi.

3 - Per evitare eccessive stratificazioni di carta, soggette sovente a distacco spontaneo, non possono essere sovrapposte più di 4 affissioni, dopodiché il piano stesso dovrà essere ripulito per l'affissione successiva.

4 - L'affissione deve essere eseguita accuratamente in modo tale che il materiale cartaceo sia perfettamente solidale al piano in lamiera, onde evitare l'ulteriore distacco forzato di parte di esso, dovuto ad intemperie o atti vandalici, causando nell'intorno sporcizia o pericolo per la pubblica incolumità.

5 - Ogni manifesto, in base al messaggio pubblicitario contenuto in esso, deve essere affisso esclusivamente in uno dei pannelli predisposti per il tipo di informazione corrispondente, contraddistinta dall'apposita iscrizione in sommità, di cui ai precedenti artt.40 e 41 commi 1 lettere b).

6 - I manifesti affissi, terminato il periodo di affissione prestabilito per il quale sono stati pagati i diritti relativi, devono essere rimossi e/o sostituiti, o coperti con la sovrapposizione di altri manifesti o eventualmente di fogli bianchi.

Art. 51 - Affissione di manifesto su superficie muraria, elementi vari dell'edificio o su altri supporti

1 - E' vietata l'affissione di manifesti su superficie muraria, su elementi vari dell'edificio o su altri supporti quali recinzioni a giorno, o della segnaletica, oltre a quelli di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 52 - Apposizione di manifesto su vetrina o bacheca

1 - E' ammessa l'apposizione di manifesti su bacheche o internamente su vetrine, limitatamente durante lo svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono tali pubblicità, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive alla stessa.

La forma dell'apposizione, se effettuata su vetrina, dovrà rispettare il decoro della stessa e dell'ambito in cui è inserita.

Art. 53 - Installazione di striscione o stendardo

1 - E' ammessa l'installazione di bandiere, di striscioni e di stendardi non aventi funzione di insegne di esercizio, solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli a carattere sociale e culturale, quali mostre, congressi, rievocazioni storiche, gare sportive, e comunque eventi socioculturali di particolare rilevanza e di interesse pubblico.

2 - E' ammessa l'installazione di bandiere, di striscioni e di stendardi con funzione di insegna di esercizio, nell'area di pertinenza di un'attività commerciale al fine di pubblicizzare la stessa; in questo caso tale tipologia di impianto è regolamentata secondo quanto prescritto per le "insegne su bandiera", di cui al precedente art. 29 comma 2.

3 - Per quanto riguarda il periodo di esposizione, per striscioni e stendardi valgono le prescrizioni di cui all'art.51 comma 10 del Regolamento del Codice della Strada; per bandiere le quali non abbiano funzione di insegna di esercizio è ammessa l'esposizione solo durante il periodo di svolgimento della manifestazione o il periodo festivo a cui si riferiscono.

4 - L'installazione di striscioni, stendardi, o bandiere, di cui al precedente comma 1, deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative alla superficie, di cui ai precedenti artt. 37 e 38 commi 1 lettere a).
- b) **Caratteristiche:** possono essere realizzati, a secondo della tipologia, in cotone impermeabile, o tela plastificata, o PVC. Possono essere installati, a secondo della tipologia e delle caratteristiche del luogo, su edifici, o su apposite strutture di sostegno, o su altri supporti. Al di sopra della carreggiata, in attraversamento, è ammessa l'installazione di striscioni, stendardi, solo se ancorati adeguatamente ad edifici prospicienti, o proprie strutture apposite o altri supporti adeguatamente dimensionati e comunque prospicienti; inoltre dovranno essere posizionati al centro della strada, ad una altezza tale per cui il bordo inferiore sia, in ogni punto degli stessi, ad una altezza superiore o uguale a m. 5,10 da terra.
Negli altri casi, striscioni, stendardi, bandiere, le quali non abbiano funzione di insegna, devono essere installati ad una altezza tale per cui il bordo inferiore, in ogni punto, sia ad una altezza da terra non inferiore a m.3,50 se in **Z.T.L.**, e non inferiore a m.4,50 se lungo la carreggiata.
- c) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F, ove ne è consentita la installazione, striscioni, stendardi, e bandiere le quali non abbiano funzione di insegna, devono essere ubicati secondo le seguenti distanze minime:
 - distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari >m.25
 - distanza tra gli striscioni posti sopra la carreggiata in attraversamento >m.50
 - distanza dai segnali stradali >m.50
 - distanza dal punto di tangenza delle curve e dagli imbocchi delle gallerie >m.50
 - distanza dal vertice dei raccordi verticali >m.50

Art. 54 - Rappresentazione grafica di segno reclamistico sul piano orizzontale

1 - La rappresentazione di segni orizzontali reclamistici sulla superficie stradale deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative alla superficie, di cui al precedente art. 37 comma 1 lettera a).
- b) **Caratteristiche:** vanno realizzati secondo le prescrizioni di cui all'art. 49 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.
- c) **Ubicazione:** sono ammessi unicamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 comma 9 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 55 - Installazione di impianto di pubblicità o propaganda

1- E' ammessa l'installazione di taluni impianti di pubblicità o propaganda, intesi quali manufatti non individuabili secondo le definizioni relative ai mezzi pubblicitari di cui agli articoli precedenti.

Tali impianti, che saranno comunque oggetto di valutazione e approvazione, possono essere costituiti da strutture più varie, anche a carattere temporaneo o stagionale, predisposte per l'installazione o l'esposizione di messaggi pubblicitari, e possono essere costituiti anche dall'abbinamento di mezzi pubblicitari con elementi di arredo urbano, quali cestini per rifiuti, panchine, fioriere, pensiline per fermata autobus, indicazioni toponomastiche, o con altri elementi di pubblico servizio o interesse.

2 - L'installazione di tali impianti pubblicitari deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** vanno rispettate le prescrizioni relative a quegli impianti che, per forma, dimensione e caratteristiche, risultino essere ad essi più simili.
- b) **Caratteristiche:** tali impianti possono essere individuati e proposti sia da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale, che da parte di privati; in quest'ultimo caso gli impianti proposti verranno comunque esaminati dai suddetti organi competenti per l'approvazione. In ogni caso la proposta di installazione deve essere basata su un progetto organico di inserimento, dei vari impianti in oggetto, nello spazio urbano interessato, preferibilmente in coordinamento con la sistemazione arredativa della zona.
- c) **Ubicazione:** vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 51 comma 8 del Regolamento del Codice della Strada. Ulteriori limitazioni potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Capitolo V PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 56 - Installazione di totem pubblicitari

1 - E' definito totem pubblicitario un impianto costituito da una struttura portante di sagoma prismatica verticale, saldamente ancorata a terra, sulla quale vengono installati più elementi-cartello a sviluppo orizzontale, anche sporgenti da questa lateralmente, purché in modo simmetrico, incolonnati dall'alto al basso, eventualmente sostituibili, contenenti ognuno un messaggio pubblicitario relativo ad una ditta o attività.

Può essere a fruibilità pedonale e/o veicolare.

Può avere da 1 a 4 facce fruibili.

2 - E' ammessa la installazione solo nelle aree di pertinenza di strutture o di servizi pubblici a livello almeno intercomunale, nelle aree di pertinenza dei centri commerciali, o nelle zone pedonali a carattere commerciale, a condizione che tale installazione, data la varietà delle tipologie realizzabili, sia ritenuta opportuna dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale, in base alle caratteristiche costruttive, dimensionali, della localizzazione, e in base all'impatto estetico rispetto all'ambiente circostante.

3 - Per la costruzione dei nuovi centri commerciali, il relativo progetto deve contenere le indicazioni per la localizzazione e il dimensionamento di massima, calcolato in base al numero ipotetico delle attività interessate, dell'eventuale totem pubblicitario, che deve essere comunque previsto all'interno della loro area di pertinenza, e che, nel caso, dovrà essere realizzato e gestito dai centri stessi secondo un proprio regolamento.

4 - L'installazione di un totem pubblicitario deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche:

- a) **Dimensioni:** la superficie complessiva dello spazio pubblicitario in ogni faccia fruibile, non può superare i mq. 4 per i totem a fruibilità pedonale, e i mq. 16 per i totem a fruibilità veicolare.
- b) **Caratteristiche:** nel rispetto della connotazione propria di tali impianti, denominati appunto totem, è generalmente preferibile che la struttura portante prismatica sia di larghezza inferiore alla lunghezza degli elementi-cartello.

Il primo cartello in sommità, eventualmente utilizzabile per la denominazione del centro o dell'area a cui si riferisce, può anche raggiungere, in deroga ai limiti descritti a seguito, una lunghezza massima pari a 1/3 dell'altezza dell'impianto, e un'altezza massima pari a 1/10 dell'altezza dell'impianto; per il resto devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

per i totem a fruibilità pedonale:

- altezza complessiva dell'impianto $\leq m.4$
- rapporto altezza/larghezza massima ≥ 3
- altezza degli elementi-cartello $\leq cm.35$
- distanza minima da terra del primo elemento-cartello inferiore utilizzato $\geq m.1$
- modalità di installazione: deve essere rispettato quanto prescritto al precedente art.8 comma 3; quindi, fino ad una altezza da terra di m. 2,20 gli elementi-cartello eventualmente previsti non possono sporgere dalla sagoma aderente a terra;

per i totem a fruibilità veicolare:

- altezza complessiva dell'impianto $\leq m.9$
- rapporto altezza/larghezza massima ≥ 4
- altezza degli elementi-cartello $\leq cm.70$
- distanza minima da terra del primo elemento-cartello inferiore utilizzato $\geq m.2$

Nelle grandi aree di pertinenza dei centri commerciali a livello provinciale o regionale, è ammessa la installazione di impianti di dimensioni maggiori e di caratteristiche diverse, sempre nel rispetto delle modalità di ubicazione previste dal Regolamento del Codice della Strada, e a condizione che la installazione sia ritenuta opportuna dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale, in base alle caratteristiche stesse dell'impianto, relativamente alla particolare situazione dimensionale dell'area in oggetto.

- c) **Ubicazione:** entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F, ove ne è consentita la installazione, i totem devono essere ubicati secondo le seguenti distanze minime:

se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non aventi altre facce orientate diversamente:

- distanza dal limite della carreggiata $>$ m. 3
- distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari $>$ m.25
- distanza dai segnali stradali $>$ m.25
- distanza dal punto di tangenza delle curve e dagli imbocchi delle gallerie $>$ m.50
- distanza dal vertice dei raccordi verticali $>$ m.50

Negli altri casi vanno rispettate le distanze minime prescritte nell'art.51 comma 4 del Regolamento del Codice della Strada; inoltre:

- distanza dal limite della carreggiata $>$ m. 3

Art. 57 - Installazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1 - Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 52 del Regolamento del Codice della Strada.

2 - Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, lungo le strade di tipo C ed F, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari per una superficie complessiva che non superi lo 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio stesse o aree di parcheggio.

3 – Nelle aree urbanizzate (come parcheggi – insediamenti produttivi – verde pubblico realizzato) della zona industriale di Bellocchi (Piano Particolareggiato) non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari. Nelle altre aree non urbanizzate di detta zona invece l'installazione è consentita, ma la stessa dovrà avvenire secondo le disposizioni del Codice della Strada.

4 – Nei parcheggi pubblici, nonché nei parcheggi privati ad uso pubblico di pertinenza dei centri commerciali, non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

Art. 58 - Strutture speciali per l'installazione di cartellonistica agli ingressi della città

1 - Il P.G.I.P. prevede la localizzazione di alcune strutture speciali da collocare presso gli accessi principali della città.

2 - La localizzazione e le modalità di ubicazione di tali strutture *saranno definite con provvedimenti del Settore Mobilità Urbana, previo parere del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici.*

Art. 59 - Strutture speciali per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio all'interno del centro storico

1 – E' consentita l'installazione di alcune strutture speciali per impianti pubblicitari di servizio all'interno del centro storico.

2 - *La localizzazione e la tipologia di tali strutture saranno individuate ed autorizzate con provvedimento del Settore Mobilità Urbana, del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici.*

Art. 60 - Pubblicità negli impianti sportivi e ricreativi

1 – Nelle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi e ricreativi pubblici e privati è consentito collocare, in deroga all'art. 53 del presente regolamento e previo nulla-osta del Settore Mobilità Urbana, un insieme sistematico di striscioni pubblicitari, a condizione che gli stessi siano autorizzati dalla società sportiva interessata, che non costituiscano pericolo per la sicurezza stradale e a condizione che siano comunque rivolti verso l'interno degli impianti sportivi e ricreativi.

Art. 61 - Pubblicità relativa agli impianti per lo spettacolo

1 - I gestori di esercizi di pubblico spettacolo (teatri, cinema ed altro), potranno richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla installazione di bacheche murali e/o autoportanti, per l'apposizione di manifesti, nel rispetto della normativa di cui all'art. 48, purché ciò avvenga attraverso un progetto unitario di installazione, e la stipula della convenzione di messa in opera di tali impianti.

Art. 62 - Pubblicità nei cantieri edili

1 - E' ammessa l'installazione di taluni mezzi pubblicitari nei cantieri edili, nel rispetto del Codice della Strada e fermo restando i limiti previsti dall'art. 35 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni. In particolare nelle recinzioni dei cantieri, sono ammessi solo cartelli pubblicitari di tipo murale e pannelli per affissioni di tipo murale, sempreché siano adeguatamente installati con idonei ancoraggi che garantiscano solidità e sicurezza per la pubblica incolumità. Nelle intersezioni disciplinate a senso unico all'interno dei centri abitati potranno essere installati poster pubblicitari di

tipo murale e pannelli per affissioni di tipo murale paralleli all'asse stradale a condizione che sia salvaguardato il triangolo di visibilità di cui all'art. 18 del Codice della Strada.

Il messaggio contenuto in tali impianti può avere carattere commerciale, oppure pubblicizzare i lavori stessi.

All'interno del cantiere non è consentita alcuna forma di pubblicità di materiali e lavori non attinenti alle attività edili e comunque le dimensioni non potranno essere superiori a mq. 18.

La pubblicità nei cantieri (recinzioni e interno) potrà essere autorizzata secondo le modalità previste per la pubblicità temporanea e per un periodo massimo di tre mesi dalla data del rilascio AUTORIZZAZIONE ai sensi del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

dell'autorizzazione. L'autorizzazione è prorogabile di ulteriori tre mesi.

Art. 63 - Pubblicità nei chioschi e nelle edicole

1 - Nei chioschi e nelle edicole è ammessa l'installazione di insegne di vario tipo, purché di dimensioni limitate, tali da risultare proporzionate alle dimensioni volumetriche del manufatto nel quale, o sul quale, debbono essere installate, e purché il messaggio in esse contenuto sia attinente all'attività commerciale relativa al chiosco o all'edicola in oggetto.

2 - I gestori di chioschi ed edicole devono curare l'allestimento delle vetrine e dei banchi rispettando il decoro degli stessi, e devono mantenere in buono stato di conservazione gli scaffali e gli altri elementi espositivi.

Inoltre, né elementi espositivi precari, né prodotti di vendita possono essere appoggiati a terra, o sui muri, o su altri elementi o manufatti pubblici o privati, se non espressamente autorizzati in tal senso.

Art. 64 - Pubblicità sui veicoli

1 - La pubblicità sui veicoli, la quale può essere luminosa o non, e realizzata con materiali diversi, rifrangenti o non, deve essere comunque attuata attenendosi alle prescrizioni di cui all'art.57 del Regolamento del Codice della Strada. È vietata la sosta di veicoli recanti scritte pubblicitarie per conto terzi (vele - carrelli - rimorchi) su aree pubbliche o private in prossimità di intersezioni e che riducano la visibilità e possano pertanto costituire pericolo per la sicurezza stradale; per tali tipologie di veicoli la pubblicità deve essere effettuata attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.2 –

2 – E' vietata la pubblicità con vele, carrelli e rimorchi mediante la sosta degli stessi sia che la pubblicità avvenga su area pubblica o privata oltre le quarantotto ore. La pubblicità con veicoli non può inoltre essere effettuata nei luoghi di cui all'art. 66 comma 7 del P.G.I.P. attualmente vigente ovvero in via Primo Maggio - B.Buozzi - A.Gramsci - XII Settembre - C.Pisacane - Papiria (nel tratto compreso tra l'impianto semaforico e la ferrovia) - Canale Albani - Roma - J. F. Kennedy - F.Palazzi - Montegrappa - G.Mameli - G.Gabrielli - V.Veneto e Metauro

Art. 65 - Pubblicità fonica

1 - La pubblicità fonica di cui all'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita all'interno dei centri abitati secondo le disposizioni contenute nei Comma 2 e 3 di cui all'Art. 11 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

Art. 66 - Pubblicità temporanea

1. - Per pubblicità temporanea si intende quella effettuata per un periodo massimo di gg 15, fatta

eccezione per la pubblicità nei cantieri edili che potrà essere autorizzata per un periodo massimo di tre mesi.

2 - Le domande di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei appartenenti alle varie tipologie dovranno essere effettuate secondo l'apposito modulo allegato al presente regolamento (ALLEGATO N. 3) e dovranno essere corredate da:

- Documentazione fotografica o planimetrica del luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato.
- Bozzetto dell'impianto da installare contenente con precisione il numero delle strutture pubblicitarie, tipologia dimensionale d'impianto, tipologia dei sostegni (pali, cavalletti o altro materiale), sistemi di ancoraggio, modalità di posizionamento: se parallelamente, trasversalmente o in altro modo rispetto al senso di marcia dei veicoli.

3 - Per l'istruttoria e per le definizioni, le domande sono assegnate al Settore V -U.O.C. Viabilità e Traffico. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio concede o nega l'autorizzazione. Le domande relative alla pubblicità temporanea vanno presentate massimo 5 mesi prima della data di esposizione del messaggio pubblicitario tramite protocollo

4 - Su ogni cartello autorizzato sono riportati, con targhette o scritte a carattere indelebile, i seguenti dati:

- soggetto titolare
- numero di autorizzazione
- data di scadenza

5 - Tutti gli impianti installati dovranno essere rimossi entro il termine di scadenza perentoriamente fissati nel provvedimento autorizzativo. Gli impianti non rimossi entro i termini di scadenza previsti saranno rimossi dagli addetti alla mobilità urbana a spese della ditta installatrice che viene determinata in € 25,00 per ogni impianto rimosso, fatte salve le applicazioni di eventuali sanzioni amministrative previste da disposizioni di legge o da regolamenti comunali.

6 - La pubblicità temporanea - sequenziali - è consentita nelle vie indicate nell'ALLEGATO N. 4 (PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE DI PROPRIETA' DI PRIVATI - sequenziali). Nelle restanti vie comunali le richieste di installazione saranno valutate caso per caso tenuto conto delle limitazioni imposte dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel rispetto del limite del 10 % fissato per gli impianti per affissioni dirette di proprietà di privati. Ogni ditta richiedente potrà essere autorizzata fino al limite massimo del 50 % degli impianti autorizzabili per ogni via.

7 - Non può essere effettuata nessun tipo di installazione pubblicitaria nelle vie del centro storico nonché nelle vie seguenti: via Primo Maggio - B.Buozzi - A.Gramsci - XII Settembre - Pisacane - Papiria (nel tratto compreso tra l'impianto semaforico e la ferrovia) - Canale Albani - Roma - J. F. Kennedy - F.Palazzi - Montegrappa - G. Mameli - G.Gabrielli - Veneto - Metauro.

8 - Possono essere concesse deroghe nei punti sopra indicati nei seguenti casi, fatto salvo comunque il limite del 10 % previsto dal piano per affissioni dirette di proprietà di privati:

- recinzioni di cantieri edili di cui al precedente art. 62 del P.G.I.P., a condizione che la pubblicità sia collocata parallelamente al senso di marcia, fatte salve comunque le norme del Codice della Strada in materia di sicurezza stradale;
- all'interno del centro storico in occasione di particolari festività (Natale, Pasqua, ecc.) a condizione che le strutture siano di modeste dimensioni e compatibili con l'arredo urbano esistente, fatte salve comunque le norme del Codice della Strada in materia di sicurezza stradale;
- nelle vie sopra indicate site all'interno del centro abitato a condizione che la pubblicità sia effettuata per il solo periodo di svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere sociale e culturale di rilevanza per l'intera città, fatte salve comunque le norme del Codice della Strada in materia di sicurezza stradale nonché per la pubblicità in occasione di spettacoli viaggianti,

a condizione che la stessa venga effettuata su struttura propria e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

9 - Gli impianti saranno autorizzati per un periodo di 15 giorni non ulteriormente prorogabili. E' consentita una proroga per ulteriori 20 giorni per iniziative culturali e istituzionali patrocinate dal Comune di Fano. Le distanze tra impianti saranno disciplinate ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione.

10 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si applicano le disposizioni del P.G.I.P., del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari temporanei devono essere posti in opera in modo tale da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e non costituire ostacolo, o impedimento, alla circolazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria; dovranno essere calcolati per resistere alla spinta del vento, e dovranno essere saldamente realizzati ed ancorati, sia globalmente che nei singoli elementi. Nell'esame delle richieste di autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari, l'ufficio potrà porre ulteriori vincoli o limitazioni, in base a valutazioni ambientali, di sicurezza, o comunque per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

11. Chi utilizza a qualsiasi titolo i predetti beni o impianti, compreso il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, è tenuto a sottoscrivere, all'atto della richiesta di autorizzazione, un'apposita clausola che impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale vigente.

Capitolo VI AUTORIZZAZIONI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 67 - Istruttoria e autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari permanenti

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o la D.I.A. deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art.53 del Regolamento del Codice della Strada, alle prescrizioni di cui all'art.7 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, e a quanto sotto prescritto:
 - dovrà essere compilata la modulistica appositamente predisposta sottoscritta dalla ditta installatrice specializzata nel settore o da tecnico abilitato, di cui all' ALLEGATO N. 5, accompagnata dalla relativa documentazione grafica, fotografica e dalle certificazioni previste.
2. Per l'installazione di cartello o altri mezzi pubblicitari su area o bene privato, si dovrà attestare la disponibilità della proprietà con preventivo nulla osta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione da parte dell'Amministrazione Comunale si intende fatto salvo i diritti di terzi, ed ogni altra autorizzazione di competenza di altre Amministrazioni od Enti.
4. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto, quindi deve attenersi agli obblighi di cui all'art. 54 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
5. Sono di competenza del Settore Urbanistica l'istruttoria e il successivo rilascio di autorizzazione degli impianti elencati al precedente art. 4 comma 1 lettere:
 - a - insegna di esercizio;
 - c - sorgente luminosa di servizio;
 - g - impianti pubblicitari di servizio (solo pensiline).

Sono di competenza dell'U.O. Mobilità Urbana, previo parere del Settore Urbanistica, U.O.

Patrimonio, Settore LL.PP., l'istruttoria e il successivo rilascio di autorizzazione relativamente agli impianti di cui all'art. 4 comma 1 lettere:

- b - preinsegna;
- d - cartello;
- e - striscione e stendardo;
- f - segno orizzontale reclamistico;
- g - impianti pubblicitari di servizio (eccetto pensiline da riservare alla competenza dell'Ufficio Urbanistica);
- h - impianti di pubblicità o propaganda;
- i - affissioni pubbliche e private.

6. L'autorizzazione in caso di accoglimento è rilasciata all'interessato entro i termini di legge. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta. Gli impianti autorizzati dovranno essere comunque installati nella loro completezza (struttura di sostegno, cartello e relativo bozzetto) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; in caso di inottemperanza l'autorizzazione potrà essere revocata qualora la ditta autorizzata non provveda a regolarizzare l'impianto entro 15 giorni dalla diffida.
7. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni.
8. Non può essere effettuata nessun tipo di installazione pubblicitaria e non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti nelle vie del centro storico nonché nelle vie sotto elencate: Papiria - Canale Albani - Roma. Nelle restanti vie comunali le richieste di installazione saranno valutate caso per caso tenuto conto delle limitazioni imposte dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità permanente in prossimità dei siti scolastici ad eccezione di quei messaggi pubblicitari relativi ad eventi socioculturali, educativi e formativi.
9. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà sottoscrivere, all'atto della richiesta di autorizzazione, un'apposita clausola che impone di accettare, e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano quegli impianti, il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), in vigore dall'8 marzo 2017, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
 1. violenza, volgarità, indecenza – La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
 2. convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere;
10. I funzionari comunali addetti alle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi dal Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale vigente.

Art. 68 - SEGNALETICA DI DIREZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, ALBERGHIERA

1. La domanda di autorizzazione alla installazione degli impianti dovrà essere inoltrata da ditte iscritte all'albo, approvato con apposito provvedimento dell' U.O. Mobilità Urbana, per l'attività di che trattasi, corredata da:
 - Idonea documentazione fotografica e planimetrica del luogo interessato all'installazione;
 - Dichiarazione, a pena di rigetto, che la ditta installatrice garantirà il proprio intervento per la manutenzione dell'impianto danneggiato o abbattuto, immediatamente nei casi di pericolo o di grave intralcio alla circolazione e comunque non oltre le ventiquattro ore negli altri casi;
 - Bozzetto dell'impianto contenente il numero delle frecce di direzione da installare, con l'indicazione delle parole e dei simboli e dei colori indicanti la ditta;
 - Ragione sociale delle ditte interessate ad ottenere l'installazione delle frecce direzionali nonché formale sottoscrizione della richiesta da parte delle stesse.
2. In caso di più richieste di installazione in un medesimo punto si autorizzerà la ditta in base all'ordine di arrivo (PG).
3. Qualora le installazioni avvengano in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nel Piano Generale degli impianti, le stesse dovranno essere adeguate a cura del titolare dell'autorizzazione entro i termini indicati nella diffida inoltrata dal competente ufficio mobilità urbana; in caso di inottemperanza si procederà alla revoca dell'autorizzazione e successivamente alla rimozione d'ufficio.
4. L'installazione del segnale di direzione su una propria struttura di sostegno dovrà essere effettuata secondo le seguenti specifiche:
 - A) DIMENSIONI – Ogni elemento deve avere le dimensioni di cm. 20 x100 oppure di cm. 25x125;
 - B) CARATTERISTICHE – I segnali di direzione devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli ALLEGATI N. 6-7-8-9-10-11; in particolare dovranno essere costituiti da:
 - due o più elementi orizzontali piani in profilato scatolare in alluminio contenenti ognuno il messaggio pubblicitario relativo ad una singola attività, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce;
 - due pali verticali laterali di sostegno in alluminio estruso saldamente collegati agli elementi orizzontali e ancorati al terreno tramite anima interna in acciaio e relativa fondazione. Qualora l'installazione avvenga su percorsi pedonali ed ogni qualvolta vi siano obiettive limitazioni di spazio, potrà essere autorizzata l'installazione di elementi orizzontali contenenti il messaggio pubblicitario su un unico palo antirotazionale denominato a "P". L'altezza del bordo esterno del cartello non potrà essere inferiore a m.2,20.
5. Su ogni cartello autorizzato sono riportati, con scritte a carattere indelebile, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero di autorizzazione;
 - data di scadenza;
6. La colorazione dovrà essere:
 - per i segnali di DIREZIONE COMMERCIALE, *colore di fondo* bianco per le strade urbane, o per avviare a zone a destinazione urbana per indicare le strutture ricettive affini in ambito urbano - *scritte* blu o nere sul bianco;

- per i segnali di DIREZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE, *colore di fondo* nero opaco per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane - *scritte* gialle;
7. I punti di collocazione della segnaletica industriale ed artigianale saranno individuati tramite integrazione dell'apposito progetto di localizzazione degli impianti approvato con delibera di consiglio N. 79 del 25/03/1998. Le vie in cui è possibile installare nuovi impianti di direzione industriale o artigianale sono quelle che portano direttamente alle zone definite dal P.R.G. adottato (delibera C.C. n. 232 del 29-09-2007) come zone D1 (zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti) e D2 (zone produttive a carattere industriale e/o artigianale di nuova formazione);
 8. La segnaletica di direzione commerciale è ammessa e può essere autorizzata nelle vie principali che portano direttamente alle zone definite dal P.R.G. adottato (delibera C.C. n. 232 del 29-09-2007) come D3 (zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti) – D3.1 – D4 (zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione).
 9. I segnali con le indicazioni di cui al presente articolo possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.
 10. Tutti gli impianti autorizzati non conformi al presente articolo dovranno essere adeguati entro il 31/12/2010 fatte salve scadenze diverse indicate nelle autorizzazioni rilasciate; contrariamente si procederà ai sensi del C.d.S..
 11. La segnaletica di direzione alberghiera sarà disciplinata con provvedimento autonomo.

Art. 69 - Targhetta di identificazione

1. In ogni impianto pubblicitario deve essere applicata, in posizione ben visibile, una targhetta di identificazione, secondo le prescrizioni di cui all'art. 55 del Regolamento del Codice della Strada. Nei pannelli per affissioni l'identificazione deve essere realizzata secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 40 comma 1 lettera b) punto 3).

Art. 70 - Adeguamento degli impianti esistenti

1 - Gli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio comunale, dovranno essere regolarizzati secondo le prescrizioni dello stesso, nei tempi e modi seguenti:

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati con concessione edilizia, permesso di costruire, concessione di suolo pubblico o autorizzazione paesaggistica nei quali non è stata indicata la durata di validità dovranno essere adeguati alle previsioni del P.G.I.P. ed autorizzati ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. entro il 31/12/2010.
- I cartelli o mezzi pubblicitari già regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, ovvero ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, dovranno essere adeguati alle previsioni del P.G.I.P., entro e non oltre il 31/12/2010; sono fatte salve comunque le facoltà previste dall'art. 23 comma 6° C.d.S.

Art. 71 - Vigilanza e sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede, tramite personale della Polizia Municipale, ad effettuare controlli periodici sulla corretta realizzazione e sul corretto posizionamento dei vari impianti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada, dell'art. 56 del Regolamento di Esecuzione e del D.Lgs. 507/93.
2. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni in essa contenute se rilasciata, è assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dal D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, così pure è soggetto alle sanzioni dell'art. 23 del C.d.S. chi non provvede alla rimozione dell'impianto dopo la scadenza dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se non già previste dalle sanzioni del Codice della Strada e del D.Lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, applicato ai sensi della legge 689/1981.

Art. 72 - Norme finali

1. Per tutto quanto abbia attinenza con gli impianti pubblicitari, e non specificatamente trattato nel presente regolamento, dovranno essere rispettate le normative specifiche in materia di pubblicità, di sicurezza stradale e tributaria.
2. Sono abrogate tutte le norme antecedenti in contrasto al presente piano.